



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Area Ricerca
Responsabile dott.ssa Rosa Anna Muscio

Servizio Ricerca e Gestione Progetti
Responsabile dott. Pierluigi Centola

Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2021.

IL RETTORE

- CONSIDERATO** che l'Ateneo ha disposto l'assegnazione delle risorse pari a 200.000,00 euro (somma complessiva stanziata per la ricerca) per l'attuazione del Piano di Ateneo per la Ricerca per l'anno 2021;
- CONSIDERATO** che la Commissione Scientifica di Ateneo, nella riunione del 30 marzo 2021, ha proposto la riformulazione del "*Regolamento per l'assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo*" (di seguito PRA);
- CONSIDERATO** che la Commissione Scientifica di Ateneo, nel corso della riunione svoltasi il giorno 30 marzo 2021, così come previsto dall'art. 1 comma 3 dello stesso PRA, ha altresì proposto la ripartizione delle risorse da destinare con il Bando PRA 2021;
- CONSIDERATO** che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nel corso delle riunioni del 12 maggio 2021 e del 28 luglio 2021, hanno approvato la versione riformulata del "*Regolamento per l'assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo*";
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della stessa riunione, ha altresì approvato il Bando PRA 2021 comprensivo del modello di candidatura, del format per l'elaborazione dei progetti e dell'allegato "*Criteri di valutazione dei progetti di ricerca*";
- ACQUISITO** il parere del Direttore Generale;

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1 Finanziamento

- L'Università di Foggia finanzia progetti di ricerca presentati dai docenti afferenti ai Dipartimenti di Ateneo, secondo i seguenti ammontari:
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria: 36.416 euro;
 - Dipartimento di Economia: 21.077 euro;
 - Dipartimento di Giurisprudenza: 27.494 euro;
 - Dipartimento di Economia, Management e Territorio: 17.950 euro;
 - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione: 30.080 euro;
 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 32.250 euro;
 - Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale: 34.733 euro.
- I progetti di ricerca sono così suddivisi:
 - classe A: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 3.000 ma inferiore a 6.000 euro;
 - classe B: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 6.000 ma inferiore a 15.000 euro.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

- Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento sul PRA, in qualità di responsabile scientifico/Principal Investigator, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l'Università di Foggia alla data di presentazione della richiesta.

2. Il 75% dei finanziamenti è riservato ai progetti presentati dai ricercatori in qualità di responsabili scientifici; la restante percentuale è riservata ai progetti presentati dai docenti di ruolo in qualità di responsabili scientifici.

In caso di non completa assegnazione delle suddette percentuali di finanziamento, la Commissione per finanziare il maggior numero di progetti potrà utilizzare le somme residue variando le percentuali dei finanziamenti riservati all'interno dello stesso Dipartimento.

3. Sono ammissibili i progetti presentati da gruppi di ricerca aventi una composizione conforme a quanto previsto dai commi successivi. E' finanziabile un solo progetto per Settore Scientifico Disciplinare per Dipartimento. Il Settore Scientifico Disciplinare del progetto è identificato con quello del responsabile scientifico/Principal Investigator.

4. Preventivamente alla presentazione della richiesta di finanziamento, i responsabili scientifici dovranno trasmettere al Direttore di Dipartimento di afferenza i progetti di ricerca; il Direttore, nel caso lo ritenga opportuno, potrà investire la Commissione Ricerca del Dipartimento per l'acquisizione di un eventuale parere.

5. Ciascun gruppo di ricerca deve avere un responsabile scientifico in possesso dei seguenti requisiti di produttività, determinati in relazione a quelli stabiliti dal MUR per la partecipazione alle procedure concorsuali vigenti al momento dell'emanazione del bando (Abilitazione Scientifica Nazionale) del personale docente dell'Università: per i professori di I fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per commissario; per i professori di II fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia; per i ricercatori RTD-B e RU, il 75% di ciascuno dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia. Per i RTD-A, il 50% di almeno uno dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia.

(Esempio. Per il SC/SSD 07/D1, settore concorsuale PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA per la partecipazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale per i RTD-B e RU sono previsti i seguenti requisiti:

- n. 9 articoli 5 anni – come requisito per il bando di Ateneo il PI deve eguagliare o superare n. 7 articoli;
- n. 161 citazioni 10 anni - come requisito per il bando di Ateneo il PI deve eguagliare o superare n. 121 citazioni;
- Indice h 10 anni pari a 7 - come requisito per il bando di Ateneo il PI deve eguagliare o superare 6).

6. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell'Università di Foggia.

7. Hanno titolo ad accedere al Fondo PRA in qualità di responsabili scientifici e di componenti del gruppo di ricerca solo i docenti che abbiano aggiornato le proprie pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) e per i quali le stesse pubblicazioni siano state "validate" dal Dipartimento nella persona del Direttore o di suo delegato. La validazione va effettuata, in linea generale, sui prodotti "editi", con gli opportuni distinguo relativamente alla tipologia di prodotto (p. es., nel caso dei brevetti, occorre far riferimento alla concessione dello stesso, ecc.). A tal fine, devono essere considerati, per la validazione, i soli prodotti e le relative caratteristiche previste dall'ultimo bando VQR.

8. Possono essere aggregati al gruppo di ricerca:

- i professori e i ricercatori di altre Università italiane e straniere;
- i professori a contratto di cui all'articolo 23, L.30 dicembre 2010, n. 240;
- gli specializzandi dell'Università di Foggia;
- il personale tecnico-amministrativo, ovvero i tecnici dei laboratori, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Foggia;
- i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero i titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, senza

oneri finanziari per l'Università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Il personale aggregato può essere inserito nei campi dedicati ai componenti del gruppo di ricerca avendo cura di specificare che si tratti di personale aggregato. La presenza e i titoli del personale aggregato al gruppo di ricerca non contribuiscono alla valutazione della proposta progettuale.

9. L'inserimento nei gruppi di ricerca di componenti appartenenti ad una delle categorie indicate nei commi 6 e 8 avviene con le seguenti modalità:

- per i dottorandi, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato;
- per gli specializzandi, previa autorizzazione del Direttore della Scuola; per i titolari di assegni e di contratti di ricerca e per gli altri borsisti dell'Università e di altri Enti, previa autorizzazione del Direttore della struttura frequentata;
- per i titolari dei contratti a tempo determinato con altri Enti pubblici, previo nulla osta dell'Ente e accertamento della copertura assicurativa.

10. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile/Principal Investigator o componente, ad un solo progetto di ricerca nell'anno di riferimento.

11. Sono esclusi dalla partecipazione, sia come responsabili che come componenti, i responsabili e i componenti di progetti di ricerca finanziati nel bando precedente e per la durata del progetto stesso.

12. Ai responsabili di progetti già finanziati è preclusa la partecipazione ai due bandi successivi, in caso di mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione, di cui all'art. 8, comma 1 o di esito negativo della valutazione *ex post* di cui all'art. 8, comma 2, ovvero in caso di mancata utilizzazione del finanziamento nei termini temporali fissati all'art. 5 comma 3.

13. Il responsabile scientifico/Principal Investigator assume la titolarità del Fondo e cura la realizzazione dell'intero progetto. In nessun caso è possibile erogare compensi a favore dei componenti dei gruppi di ricerca appartenenti a una delle categorie indicate nei commi 6 e 8.

14. Ciascun progetto si considera attribuito al Dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico/ Principal Investigator del progetto.

15. Nel caso di progetto presentato da soggetti afferenti a più Dipartimenti, l'appartenenza dipartimentale del responsabile scientifico/Principal Investigator individua la risorsa dipartimentale PRA su cui graverà lo stesso.

16. Non possono essere responsabili scientifici/Principal Investigator o componenti dei gruppi di ricerca, il Rettore o il suo delegato nella Commissione Scientifica di Ateneo, il Prorettore vicario, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Senato Accademico e i membri della Commissione Scientifica di Ateneo.

17. Qualora durante il periodo di durata della ricerca il responsabile scientifico/Principal Investigator cessi dal prestare servizio presso l'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente delibera in merito alla nuova titolarità del progetto all'interno dello stesso Dipartimento. Il Senato Accademico ratifica tale sostituzione. Il nuovo responsabile deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo ed impegnarsi formalmente a proseguire la medesima ricerca del titolare uscente.

Art. 3 Domanda di partecipazione

1. I progetti di ricerca, redatti secondo il format allegato (all. n. 2), possono essere presentati dai responsabili scientifici che soddisfino i requisiti previsti per la partecipazione al bando (di cui all'art. 2). I progetti di ricerca per classe dimensionale A possono essere redatti in lingua italiana oppure inglese. I progetti di ricerca per classe dimensionale B devono essere redatti in lingua inglese.

2. I progetti di ricerca dovranno essere trasmessi, unitamente al modello di candidatura (all. n. 1) entro e non oltre il sessantesimo giorno (**27 settembre 2021**) dalla pubblicazione del presente bando sul sito di Ateneo, al Magnifico Rettore dell'Università di Foggia – Servizio Ricerca e Gestione Progetti – tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:

protocollo@cert.unifg.it, utilizzando una delle seguenti modalità:

- con apposizione di firma digitale sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
- mediante trasmissione della copia scannerizzata della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, ecc.).

La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario contattare gli uffici o spedire ulteriori e-mail.

In alternativa le stesse domande di partecipazione potranno essere trasmesse con le seguenti modalità: a mezzo Raccomandata all'indirizzo via Gramsci n. 89/91 – 71122 Foggia (in questo caso fa fede la data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio protocollo e non quella risultante dal timbro postale accettante) oppure consegnate all'ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo Ateneo in via Gramsci n. 89/91 a Foggia. Il Servizio Protocollo e Gestione Documentale, potrà effettuare ricevimento al pubblico unicamente previo appuntamento, contattando i seguenti recapiti telefonici o di posta elettronica: 0881 338354 – 567 - protocollo@unifg.it.

3. Solo per i progetti di classe B i responsabili scientifici del progetto devono indicare 5 valutatori per consentire alla Commissione Scientifica di Ateneo di sottoporre il progetto. I valutatori devono essere professori di ruolo di Università o dipendenti di Enti di ricerca italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5, ovvero appartenenti alla stessa area scientifica di cui abbia presentato la domanda per l'ottenimento del finanziamento, e preferenzialmente iscritti all'Albo Reprise. Sono esclusi i docenti afferenti all'Università di Foggia e coloro che versano in una condizione di conflitto d'interesse.

Art. 4 Composizione del gruppo di ricerca

1. La composizione numerica del gruppo di ricerca deve essere costituita, per entrambe le classi dimensionali di progetto, da almeno 3 componenti compreso il responsabile scientifico.

Art. 5 Procedura di assegnazione

1. I progetti ammessi a finanziamento saranno resi noti con Decreto di approvazione atti del Rettore dell'Università di Foggia.
2. L'esclusione dalla procedura è disposta con Decreto del Rettore motivato ed è notificata al responsabile scientifico/Principal Investigator del progetto.
3. I progetti di ricerca hanno durata annuale con decorrenza dalla data di assegnazione del finanziamento. E' possibile avanzare richiesta motivata di proroga dei termini di scadenza del progetto una sola volta e per un periodo non superiore a 6mesi.

Art. 6 Procedura di valutazione

1. La Commissione Scientifica di Ateneo valuta i progetti di ricerca di classe A presentati nel rispetto del principio di parità di genere e tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 1 "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo".
2. Nel caso in cui tra i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo non vi siano le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti di classe A, la Commissione potrà avvalersi di esperti dell'area esterni all'Ateneo purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 e dell'art. 3 comma 3, preferenzialmente iscritti all'Albo Reprise.
3. Solo per i progetti di classe B la Commissione Scientifica di Ateneo nomina due valutatori esterni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 e dell'art. 3 comma 3. Dei due, uno è

selezionato fra i nominativi proposti dal Principal Investigator.

4. La soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti sono considerati non finanziabili è di 24.
5. La Commissione Scientifica di Ateneo, al fine di garantire il finanziamento del maggior numero di progetti presentati, può finanziare i progetti rimodulando la proposta finanziaria e variando le classi dimensionali. In nessun caso può essere effettuata una rimodulazione che incida sul finanziamento richiesto in misura superiore al 20%.
6. Si classificano ex aequo i progetti il cui punteggio si discosta di non più del 5% rispetto al progetto con punteggio più alto nelle graduatorie dipartimentali. Al fine di favorire il finanziamento di tutti i progetti classificati ex aequo senza penalizzare il progetto che, fra essi, ha ricevuto comunque il punteggio più alto, la Commissione Scientifica di Ateneo, finanziato il progetto che, fra quelli classificati ex aequo, ha ricevuto il punteggio più alto, potrà ammettere al finanziamento gli altri progetti classificati ex aequo con una riduzione del contributo richiesto superiore al 20% nel rispetto della classe dimensionale anche in deroga al precedente comma 5.
7. In caso di impossibilità di finanziamento di tutti i progetti con valutazioni *ex-aequo*, hanno diritto di precedenza in graduatoria i progetti i cui responsabili scientifici siano più giovani di età.

Art. 7 Fondi residui

1. In caso di sussistenza di residui, le somme non assegnate tornano nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale che potrà eventualmente riassegnarle, previa valutazione, ad incremento del PRA stanziato per l'anno successivo.
2. I finanziamenti assegnati e non spesi alla data di scadenza del progetto vengono trasferiti dal Dipartimento all'Amministrazione Centrale e, previa valutazione della loro effettiva disponibilità, possono concorrere ad incrementare il PRA relativo all'anno successivo.

Art. 8 Adempimenti finali

1. Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti, i responsabili devono consegnare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredo dalla copia di eventuali pubblicazioni nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di afferenza.
2. Nei 6 mesi successivi alla conclusione dei progetti finanziati, la Commissione Scientifica di Ateneo, eventualmente reintegrata da esperti, prenderà atto dei risultati del progetto scientifico.

Art. 9 Cofinanziamento

1. Il PRA può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa in vigore, come cofinanziamento a progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, purché ci sia affinità tra gli obiettivi da realizzare.
2. I fondi sono assegnati e gestiti dal Dipartimento di afferenza o di riferimento dei beneficiari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Ricerca e Gestione Progetti (tel. 0881/338506 - 514).

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Centola – Responsabile del Servizio Ricerca e Gestione Progetti.

IL RETTORE
(prof. Pierpaolo LIMONE)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005